

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2016.277

Sentenza del 7 febbraio 2017

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Ergin Cimen,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Belgio

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 19 gennaio 2015 il Giudice istruttore del Tribunale di prima istanza francofono di Bruxelles (Belgio) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C. e altri per titolo di corruzione pubblica. In sostanza, gli indagati sono sospettati di aver versato tangenti a politici congolesi al fine di far ottenere ad una società riconducibile al gruppo A. l'attribuzione nella Repubblica democratica del Congo della concessione relativa ai giochi d'azzardo e alle scommesse sportive. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche la messa in atto di svariate misure istruttorie, tra le quali l'acquisizione di documenti in possesso delle società del gruppo A. in Svizzera concernenti persone fisiche e giuridiche coinvolte nei fatti oggetto dell'inchiesta estera (v. rubrica 1 incarto MPC).
- B.** Mediante decisione del 12 maggio 2015, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha deferito l'esecuzione della domanda (v. rubrica 2 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa (v. rubrica 3 incarto MPC).
- C.** In data 19 novembre 2015 il MPC ha emesso un ordine di perquisizione e messa al sicuro concernente la sede luganese di A. SA (v. rubrica 8 incarto MPC). Con decisione del medesimo giorno, esso ha pure deciso, previa sottoscrizione di una dichiarazione di garanzia, di ammettere la presenza di funzionari di polizia belgi alle operazioni d'assistenza (v. rubrica 3 incarto MPC).
- D.** Con decisione di chiusura del 21 ottobre 2016, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità belghe di svariata documentazione cartacea e in formato elettronico sequestrata presso A. SA a Lugano (v. rubrica 4 incarto MPC).
- E.** Il 23 novembre 2016 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo di accertare la sua legittimazione ricorsuale nonché di annullare in tutti i suoi punti l'impugnata decisione, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei documenti di cui alla rubrica n. 001.01.0005 (v. act. 1).
- F.** Con osservazioni del 23 dicembre 2016 l'UFG ha postulato l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del ricorrente (v. act. 6). Con scritto del

medesimo giorno il MPC ha chiesto che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7).

- G.** Con replica del 25 gennaio 2017, trasmessa per conoscenza al MPC e all'UFG (v. act. 12), il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomentazioni (v. act. 11).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

- 1.1.** In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

- 1.2.** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Belgio e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore l'11 novembre 1975 per il Belgio ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), e, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1998 per il Belgio (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3. La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.5

1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1).

1.5.2 In concreto, la perquisizione e il sequestro della documentazione cartacea e in formato elettronico oggetto della decisione impugnata hanno avuto luogo presso gli uffici di A. SA, a Lugano, persona giuridica direttamente toccata dalla misura rogatoria. Nella misura in cui il qui ricorrente non risulta né proprietario né locatario dei locali in questione (v. art. 9a lett. b OAIMP), la sua legittimazione ricorsuale fa chiaramente difetto (in questo ambito v. DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1). Va a tal proposito evidenziato che, se è vero che l'elenco previsto all'art. 9a OAIMP delle persone personalmente e direttamente toccate ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h AIMP non è esaustivo, nel caso di perquisizioni domiciliari le *uniche* persone legittimate a ricorrere sono il proprietario e il locatario dei locali perquisiti. Sia la sopraccitata giurisprudenza che la stessa lettera dell'art. 9a lett. b OAIMP non lasciano spazio a dubbi in merito, atteso che l'avverbio "segnatamente" ("namentlich", "notamment") è grammaticalmente riferito all'elenco nel suo insieme e non ad ogni singolo caso elencato alle lett. a, b e c di questa stessa disposizione. La volontà del legislatore è proprio quella di definire, in questi tre casi tipici, le *sole* persone legittimate a ricorrere per garantire la *certezza del diritto* e la *celerità* della procedura (v. art. 17a AIMP e BUSSMANN, Commentario basilese, op. cit., n. 10 ad art. 80h AIMP). L'autorità d'esecuzione deve poter determinare facilmente e rapidamente le persone alle quali occorre notificare le sue decisioni (v. sentenza del Tribunale federale 1C_626/2015 dell'8 dicembre 2015, consid. 1.4). Certo la dottrina (v. BUSSMANN, op. cit., n. 40 ad art. 80h AIMP e rinvii) ammette la legittimazione a ricorrere anche di un eventuale sublocatario, mutuatario, usufruttuario o titolare di diritto di abitazione, ma proprio per il fatto che essi sarebbero direttamente toccati alla pari del proprietario o del locatario dei locali. Il fatto che la maggior parte della documentazione e dei files informatici provengano dall'ufficio del ricorrente presso la società in questione – egli ha dichiarato di essere azionista del gruppo A. e di non operare in qualità di organo formale del gruppo in parola (v. act. 1 pag. 3) – nulla muta a tale conclusione. Questo vale anche per l'account di posta elettronica, per altro professionale e non privato, nella misura in cui non è stato oggetto di una sorveglianza ex art. 18a AIMP (che aprirebbe una sua via ricorsuale, v. BUSSMANN, op. cit., n. 55 ad art. 80h AIMP e sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.44 del 16 maggio 2008, consid. 1.4.1) ed i dati ivi contenuti sono stati direttamente ottenuti con la perquisizione degli uffici della società. Non vi è quindi ragione di trattarlo diversamente dal resto della documentazione raccolta durante la perquisizione in questione. Parimenti irrilevante ai fini della determinazione della legittimazione ricorsuale nel caso concreto risulta essere il suo interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti nel contesto della cernita dei files informatici, così come il suo statuto d'imputato all'estero. Impugnata non è infatti la consegna di un verbale d'interrogatorio, ma quella della documentazione in quanto tale.

2. In definitiva, non disponendo il ricorrente della legittimazione ricorsuale, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 8 febbraio 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Ergin Cimen
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).